

COMMISSIONE PARITETICA DI CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO (Costituita ai sensi dell'art. 11, Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 19 gennaio 2012).

**VERBALE DI CONCILIAZIONE**

(art. 412-ter c.p.c.)

Il giorno \_\_\_\_\_ in Arezzo dinanzi alla Commissione paritetica di conciliazione composta da:

1. Sig. \_\_\_\_\_ dell'Associazione Bancaria Italiana;
2. Sig.ra/Sig. \_\_\_\_\_ (organizzaz. sindacale);

sono comparsi:

- Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop. (di seguito "la Società") in persona del Signor \_\_\_\_\_ giusta procura speciale per atto Notaio \_\_\_\_\_; numero \_\_\_\_\_, Raccolta \_\_\_\_\_, del \_\_\_\_\_;
- la/il Signora/Signor (di seguito "la/il dipendente") \_\_\_\_\_ nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

**PREMESSO CHE:**

- la/il dipendente nata/o a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ ed ivi residente in \_\_\_\_\_, è stata/o assunta/o dalla \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ed è attualmente inquadrata/o nella \_\_\_\_\_;
- in data \_\_\_\_\_ 2015 tra la Società e le Osl è stato sottoscritto un Accordo avente ad oggetto la gestione delle ricadute occupazionali del Gruppo Banca Etruria, che ha previsto, tra le altre misure, l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà;
- con il citato Accordo dell'\_\_\_\_\_ 2015, le Parti hanno, altresì, previsto che tutte le risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro saranno formalizzate presso l'apposita Commissione di conciliazione, ai sensi delle vigenti disposizioni legali e contrattuali;

- le Parti intendono definire ogni profilo connesso alla risoluzione del rapporto di lavoro ed ogni possibile controversia correlata allo stesso, in coerenza con quanto previsto nel predetto Accordo dell'\_\_\_\_\_2015;
- la/il dipendente ha aderito volontariamente – in base a quanto previsto dall'art. 4 comma 2 lett. B) del citato Accordo – alla risoluzione incentivata del suo rapporto di lavoro, per accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà, alla data del \_\_\_\_\_ ;
- le Parti intendono concordemente esperire il tentativo di amichevole composizione previsto dall'art. 11 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del 19 gennaio 2012, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2113, quarto comma, c.c.;
- le Parti stesse si danno atto di aver compiutamente e correttamente posto in essere tutti gli adempimenti relativi all'avvio del tentativo di amichevole composizione di cui al punto che precede.

La Commissione paritetica di conciliazione aderendo alla richiesta delle Parti come sopra costituite ha provveduto ad accertare l'identità delle Parti stesse nonché la loro capacità e diritto di conciliare la controversia esaminata.

Tutto ciò premesso le Parti hanno deciso di definire la posizione ai seguenti patti e condizioni:

1. le premesse formano parte integrante ed imprescindibile del presente verbale di conciliazione;
2. la/il dipendente presta il suo incondizionato assenso alla risoluzione consensuale del proprio rapporto di lavoro alla data del \_\_\_\_\_ con rinuncia da entrambe le Parti al preavviso ovvero alla correlata indennità sostitutiva, così come la/lo stessa/o dipendente presta il suo incondizionato assenso ad accedere al Fondo di Solidarietà di settore a partire dal giorno successivo a quello di cessazione, e si impegna a presentare domanda di accesso alle prestazioni erogate in via straordinaria dal Fondo di Solidarietà di settore. Le Parti convengono che il rapporto di lavoro cesserà alla data anzidetta anche in caso di insorgenze di malattia ovvero del verificarsi di infortunio o di altra causa di sospensione contrattuale della prestazione lavorativa, rinunciando sin d'ora la/il dipendente ai diritti riconosciutigli/ricongiungibili dalla legge, dal CCNL e dal contratto di lavoro individuale in realzione a tali eventi;
3. la Società, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro della/del dipendente con le modalità sopra indicate, intendendosi quale condizione essenziale che il rapporto abbia definitivamente a cessare alla data anzidetta e nei termini di cui al presente verbale, si impegna a corrispondere alla/al dipendente a titolo di incentivo all'esodo volontario, una elargizione lorda, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto nella misura stabilita dall'art. 5 pari a \_\_\_\_\_lordi. Tale elargizione verrà corrisposta unitamente alle spettanze di fine rapporto nei tempi tecnici necessari e comunque non oltre 45 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Inoltre, durante il periodo di permanenza al Fondo di Solidarietà di settore, verrà corrisposto – per il tramite del Fondo stesso – un assegno straordinario per il sostegno del reddito in forma rateale mensile, determinato come previsto da

*[Handwritten signatures and initials on the left margin]*

*[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]*

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

gli Accordi di settore (D.M. 83486/2014); durante il periodo di permanenza al Fondo di Solidarietà di settore, la Società garantirà altresì i trattamenti economici e normativi accessori previsti dall'art. 6 del citato Accordo sindacale \_\_\_\_\_ 2015;

4. la/il dipendente si impegna a fruire antecedentemente alla cessazione del rapporto di lavoro, di tutte le ferie e banca delle ore di sua spettanza;
5. la/il dipendente si impegna a restituire il giorno della cessazione alla Società tutti i beni aziendali affidati in dotazione nonché tutti i documenti, relazioni, *file*, *database* ed altro materiale, riservato o meno, di proprietà della Società e/o altre Aziende del Gruppo Banca Etruria in suo possesso;
6. la/il dipendente conferma altresì espressamente l'impegno a mantenere la dovuta riservatezza in ordine a tutte le notizie e/o informazioni di cui sia venuta/o a conoscenza, anche indirettamente, in ragione delle mansioni svolte durante il suo rapporto di lavoro con la Società e con le altre Aziende del Gruppo con cui ha intrattenuto un rapporto di lavoro, riguardanti – esemplificativamente – persone, operazioni, progetti di ogni genere, prodotti ed a non farne uso in alcun modo nel corso di rapporti che avesse ad intrattenere a qualunque titolo con terzi rispetto al Gruppo (esemplificativamente, altre società, aziende e soggetti di qualsiasi natura), evitando in particolare l'utilizzo, anche indiretto, di dette notizie e informazioni, qualsiasi iniziativa, posizione o intervento, anche nei rapporti con i mezzi d'informazione, che possano risultare lesivi dell'immagine delle Aziende del Gruppo e delle persone sopracitate e si impegna altresì, durante l'intero periodo di permanenza nel Fondo di Solidarietà, a comunicare tempestivamente l'eventuale instaurazione di successivi rapporti di lavoro dipendenti/autonomi con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro;
7. la/il dipendente dichiara che, ad eccezione del pagamento di quanto previsto al punto 3 e di quanto altro dovuto/dovutogli per le retribuzioni sino al \_\_\_\_\_ per competenze maturate e per trattamento di fine rapporto, non ha più nulla a pretendere per qualsiasi ragione o titolo da Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop. e dalle Società del Gruppo con cui abbia intrattenuto un rapporto di lavoro e loro aventi causa, in relazione al suo pregresso rapporto di lavoro ed alla cessazione e perciò per quanto necessario rinuncia ad ogni domanda e/o pretesa, anche di tipo risarcitorio, per danni di qualsivoglia natura, comunque riferite o correlate ovvero solo occasionate dal rapporto di lavoro con Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio Soc. Coop. o con le Società sopracitate, e dalla sua risoluzione. Esemplificatamente la/il dipendente rinuncia irrevocabilmente a qualsiasi domanda e/o pretesa *ex* artt. 2043, 2059, 2103 e 2116 secondo comma c.c. ovvero aventi ad oggetto differenze retributive, retribuzioni arretrate, ferie non fruite, computo dell'indennità di anzianità e del trattamento di fine rapporto quali tempo per tempo le/gli sono stati comunicati, premi, incentivi, "MBO" e /o *bonus* correlati a risultati aziendali e/o *performances* personali, rimborsi, indennità di qualsiasi tipo ed ogni altro credito che possa comunque derivare/derivargli dalla legge, dal CCNL applicabile e dal contratto individuale di lavoro, dovendosi ritenere con il presente atto definita ogni eventuale ragione di credito comunque inerente al rapporto sopra citato anche se qui non specificata;
8. la Società prende atto delle dichiarazioni e degli impegni della/del dipendente di cui ai punti che precedono, accetta le rinunzie tutte ivi contenute e dichiara, a sua volta, che – fatti salvi beninteso gli eventuali crediti della Società e delle altre Aziende del Gruppo per

operazioni con le stesse effettuate a titolo personale dalla/dal dipendente e gli eventuali patti di non concorrenza sottoscritti fra le Parti – non ha nulla a pretendere dalla/dal dipendente in relazione all'attività dalla/o stessa/o svolta nell'ambito del rapporto di lavoro intercorso, ma con l'espressa esclusione di quei comportamenti oggi non noti, ascrivibili alla/al dipendente a titolo di dolo e/o colpa grave.


In relazione alla volontà come sopra espressa dalle parti, la Commissione Paritetica di Conciliazione, costituita ex art. 412-ter c.p.c., accertato che le stesse sono pienamente consapevoli del significato dei patti raggiunti e delle conseguenze che ne derivano, prende atto dell'avvenuta composizione della controversia individuale insorta tra la .....e il Signor..... ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del contratto collettivo nazionale di lavoro 19 gennaio 2012, e dell'art. 2113, quarto comma, c.c..

I componenti la Commissione dichiarano, inoltre, sotto la loro personale responsabilità, che le firme apposte in calce al presente verbale sono vere ed autentiche.

Letto, confermato e sottoscritto.

Copia del presente verbale di Conciliazione viene depositata presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Arezzo.

Arezzo,



IL LAVORATORE

LA SOCIETA'

LA COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE

